



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ministero dello
Sviluppo Economico



Unione Europea
FESR

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

POR FESR 2007-2013

OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse 4 "Sviluppo territoriale" - Attività 4.2.a "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente"

Linea di intervento 1 - Valorizzazione dell'Albergo Diffuso –
consolidamento di alberghi diffusi già esistenti

Bando per l'assegnazione di contributi per il consolidamento di alberghi diffusi già esistenti

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Modalità per la predisposizione del progetto integrato di albergo diffuso

Art. 4 - Soggetti beneficiari

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 5 - Criteri di ammissibilità e valutazione

Art. 6 - Requisiti generali di ammissibilità

Art. 7 - Criteri di ammissibilità dei singoli interventi

Art. 8 - Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi

Art. 9 - Criteri di ammissibilità dei progetti integrati di albergo diffuso

Art. 10 - Criteri di valutazione e punteggi dei progetti integrati di albergo diffuso

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 11 - Risorse finanziarie disponibili

Art. 12 - Tipologie di spese ammissibili

Art. 13 - Tipologia e intensità del contributo

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 14 - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo per la realizzazione del progetto integrato di consolidamento dell'albergo diffuso

Art. 15 - Documentazione

Art. 16 - Cause di esclusione

Art. 17 - Formazione della graduatoria e ammissione a contributo

Art. 18 - Concessione del contributo

Art. 19 - Modalità di erogazione del contributo

Art. 20 - Avvio e conclusione dei singoli interventi e del progetto integrato di albergo diffuso

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 21 - Interventi generatori di entrate dei Comuni

Art. 22 - Obblighi dei beneficiari

Art. 23 - Proroghe

Art. 24 – Modifiche agli interventi singoli ed al progetto integrato approvati

Art. 25 - Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 26 - Vincolo di destinazione e operatività

CAPO VI – RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Art. 27 - Riduzione e revoca del contributo

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 28 - Rinvio

Art. 29 - Riserva

Art. 30 - Informazioni e struttura di attuazione

Art. 31 - Controllo e trattamento dei dati

Art. 32 - Elenco allegati

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1- Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso ai contributi previsti dall'Attività 4.2.a) "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente" del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, Linea di intervento 1 "valorizzazione dell'albergo diffuso – consolidamento di Alberghi Diffusi già esistenti".
2. I contributi previsti dal presente bando sono finalizzati a promuovere il consolidamento degli alberghi diffusi già esistenti ai sensi della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 "Disciplina organica del turismo" mediante l'incremento del numero di posti letto nell'ambito di un progetto integrato che prevede interventi volti al:
 - a. recupero e alla valorizzazione di immobili di proprietà privata e pubblica esistenti per la realizzazione o l'adeguamento di unità abitative da destinarsi ad albergo diffuso;
 - b. esecuzione di limitate opere infrastrutturali di arredo urbano funzionali all'iniziativa di albergo diffuso;
 - c. adeguamento/miglioramento dell'ufficio di ricevimento e della sala ad uso comune dell'albergo diffuso esistente e, nel caso di progetti di consolidamento di alberghi diffusi mediante divisione, realizzazione o adeguamento/miglioramento dell'ufficio di ricevimento e della sala ad uso comune del nuovo albergo diffuso e di quello già esistente.
3. I progetti integrati di consolidamento dell'albergo diffuso sono proposti da un Comune capofila per l'incremento del numero di posti letto di alberghi diffusi insistenti su un solo Comune o su più Comuni.
4. Nel caso di alberghi diffusi insistenti su più Comuni, il progetto integrato di consolidamento può derivare anche da un progetto di divisione finalizzato alla realizzazione, nel medesimo territorio, di ulteriori nuove attività imprenditoriali di albergo diffuso. Ogni nuovo albergo diffuso che viene costituito a seguito del progetto di divisione deve insistere su un unico Comune mentre quello già esistente al momento della presentazione della domanda può continuare ad operare su più Comuni, con l'esclusione del Comune su cui insisterà il nuovo albergo diffuso alla conclusione del progetto di consolidamento.

art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
 - a) Comune capofila: Comune responsabile della predisposizione e della presentazione del progetto integrato di consolidamento di albergo diffuso nonché del coordinamento di tutte le sue fasi. Nel caso di progetto di consolidamento che interessi più Comuni, il Comune capofila è quello in cui hanno sede l'ufficio di ricevimento principale e la sala comune dell'albergo diffuso già esistente al momento della presentazione della domanda.

- b) Privati: persone fisiche proprietarie e/o comproprietarie di immobili nei Comuni interessati dal progetto integrato di consolidamento di alberghi diffusi.
- c) Immobile esistente: organismo edilizio dotato di murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura.
- d) Progetto integrato di consolidamento: progetto finalizzato, alternativamente, a conseguire uno dei seguenti obiettivi:
 - d1 l'incremento del numero di posti letto di alberghi diffusi insistenti su un solo Comune. Tale obiettivo viene valutato sulla base del raffronto tra i posti letto gestiti dalla società di gestione già esistente al momento della presentazione della domanda e quelli che saranno gestiti dalla medesima società alla conclusione del progetto di consolidamento;
 - d2 l'incremento del numero di posti letto di alberghi diffusi insistenti su più Comuni. Tale obiettivo viene valutato sulla base del raffronto tra i posti letto gestiti dalla società di gestione già esistente al momento della presentazione della domanda e quelli che saranno gestiti dalla medesima società alla conclusione del progetto di consolidamento;
 - d3 l'incremento del numero di posti letto di alberghi diffusi insistenti su più Comuni a seguito di un progetto di divisione di cui all'articolo 3 comma 4. Tale obiettivo viene valutato sulla base del raffronto tra i posti letto gestiti dalla società di gestione già esistente al momento della presentazione della domanda e quelli che saranno gestiti complessivamente, a conclusione del progetto di consolidamento, dalla medesima società e dalla/e nuova/e impresa/e autorizzata/e all'esercizio di attività di albergo diffuso nel medesimo territorio.
- e) Unità abitativa: uno o più locali così come definiti e disciplinati all'art. 64 commi 9 e 9 bis e all'art. 65 comma 2 della L.R. n. 2/2002 e conformi alle prescrizioni di cui alla LR n. 44/1985 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi) nonché alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, ambientale, igienico sanitaria, di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche.
- f) Intervento: per i Comuni si intende l'iniziativa, oggetto di domanda di contributo, riconducibile ad una delle tipologie di intervento di cui all'articolo 7 comma 2, lettere a), b) o lettera c) e contraddistinta da specifico CUP mentre per i privati si intende l'iniziativa, oggetto di domanda di contributo, riconducibile alla tipologia di intervento di cui all'articolo 7 comma 2, lettera a).

art. 3 - Modalità per la predisposizione del progetto integrato di albergo diffuso

1. Per i progetti integrati di consolidamento di alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d1 e d2, il Comune capofila predisponde, di concerto con la società di gestione dell'albergo diffuso esistente, un bando per la selezione degli interventi dei privati da inserire nel progetto integrato di albergo diffuso. I Comuni predispongono i progetti inerenti agli interventi di propria competenza.
2. La società di gestione dell'albergo diffuso esistente, con proprio atto, manifesta l'assenso alla futura partecipazione alla società, in qualità di soci, dei soggetti selezionati attraverso il bando di cui al comma 1. I soggetti che non ricevono tale assenso, non possono partecipare al presente bando.
3. Per i progetti integrati di consolidamento di alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3, i Comuni seguono le procedure dettagliate ai successivi commi 4 e 5.
4. Il Comune capofila, di concerto con la società di gestione esistente e con gli altri Comuni

coinvolti nel progetto integrato di consolidamento, predispone un progetto di divisione. Tale progetto, propedeutico alla predisposizione del progetto integrato di consolidamento dell'albergo diffuso, deve essere approvato oltre che da tutti i Comuni interessati all'iniziativa e dalla società di gestione dell'albergo diffuso esistente anche da tutti i soci della medesima società beneficiari di contributo per progetti di albergo diffuso nell'ambito del Docup obiettivo 2 2000-2006.

5. Il progetto integrato di consolidamento dell'albergo diffuso mediante divisione si compone di uno o più sottoprogetti:
 - a. un progetto per la realizzazione di un nuovo albergo diffuso insistente su un unico Comune (un progetto per ogni nuovo albergo diffuso previsto). Il progetto deve prevedere la costituzione di una società di gestione autorizzata all'esercizio delle strutture ricettive di albergo diffuso che insistono su tale Comune. I privati soci della società di gestione esistente nonché beneficiari di contributo per progetti di albergo diffuso nell'ambito del Docup obiettivo 2 2000-2006, qualora siano proprietari di immobili localizzati nel Comune su cui insiste il nuovo albergo diffuso, dovranno recedere dalla società di gestione esistente e partecipare alla nuova società di gestione in qualità di soci mettendo a completa disposizione delle medesime i beni oggetto di contributo per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso, almeno fino alla scadenza del vincolo di destinazione previsto dal bando del Docup obiettivo 2. Anche il Comune dovrà mettere a completa disposizione della nuova società di gestione eventuali beni oggetto di contributo per progetti di albergo diffuso nell'ambito del Docup obiettivo 2, almeno fino alla scadenza del vincolo di destinazione previsto dal bando del Docup obiettivo 2 e, qualora sia socio della società di gestione esistente dovrà recedere dalla medesima. Il Comune su cui insisterà il nuovo albergo diffuso predispone, nei limiti delle risorse previste nel progetto di divisione di cui al comma 4, i progetti inerenti agli interventi di propria competenza e, di concerto con la società di gestione dell'albergo diffuso esistente, un bando per la selezione degli interventi dei privati da inserire nel progetto integrato;
 - b. un eventuale progetto per il consolidamento dell'albergo diffuso già esistente. Il Comune capofila predispone, di concerto con la società medesima, un bando per la selezione degli interventi dei privati da inserire nel progetto integrato. La società di gestione dell'albergo diffuso esistente, con proprio atto, manifesta l'assenso alla futura partecipazione alla società, in qualità di soci, dei soggetti selezionati attraverso il bando di cui sopra. I soggetti che non ricevono tale assenso non possono partecipare al presente bando. Ogni Comune partecipante all'iniziativa predispone il progetto inerente agli interventi di propria competenza. Il bando per la selezione dei privati ed i progetti relativi ai singoli interventi del/i Comune/i, sono predisposti nei limiti delle risorse previste nel progetto di divisione di cui al comma 4.
6. Completate le procedure di selezione degli interventi dei privati e di progettazione degli interventi di competenza dei Comuni, ogni Comune trasmette al Comune capofila la documentazione necessaria alla predisposizione del progetto integrato di consolidamento dell'albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d1) o lettera d2) o lettera d3).
7. I bandi di cui al comma 1 e al comma 5, lettere a) e b) per la selezione degli interventi dei privati da inserire nel progetto integrato di albergo diffuso sono pubblicati sul B.U.R. e rimangono aperti per un periodo minimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione.
8. Il Comune capofila elabora il progetto integrato di consolidamento dell'albergo diffuso che è sottoscritto dalla società di gestione esistente e da tutti i partecipanti all'iniziativa i quali presentano al Comune capofila la documentazione necessaria per la partecipazione al presente bando regionale. In caso di progetti di consolidamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3) il progetto integrato è sottoscritto anche dai beneficiari di contributo per progetti

di albergo diffuso nell'ambito del Docup obiettivo 2 2000-2006 che sono soci della società di gestione già esistente.

art. 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando:
 - a) i Comuni proprietari di immobili ovvero di strutture di arredo urbano nel proprio territorio comunale per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c);
 - b) i privati proprietari e/o comproprietari di immobili nei Comuni interessati dal progetto di consolidamento di albergo diffuso per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a). **Sono pertanto esclusi i nudi proprietari.**
2. Ciascun privato può presentare una sola domanda di contributo relativa ad interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) per la realizzazione/adequamento di una o più unità abitative collocate nel medesimo stabile. **Pertanto, nel caso di comproprietà, per la realizzazione /adequamento di una o più unità abitative collocate nel medesimo stabile, la domanda di contributo deve essere presentata solamente da un unico comproprietario, contestualmente all'autorizzazione degli altri comproprietari (documento di cui all'art. 15, comma 1, lett. r), punto 11.)**
3. **I comproprietari che autorizzano l'intervento di cui al comma 4 non possono presentare domanda di contributo** per la realizzazione/adequamento di una o più unità abitative collocate nel medesimo stabile.
4. Il Comune può presentare una sola domanda di contributo relativa ad interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) per la realizzazione/adequamento di una o più unità abitative collocate nel medesimo stabile ed una sola domanda di contributo relativa ad uno o più interventi riconducibili alle tipologie di intervento di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c).

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

art. 5 – Criteri di ammissibilità e valutazione.

1. I Comuni selezionano gli interventi dei privati e individuano quelli di propria competenza mediante:
 - a) adozione dei criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7;
 - b) articolazione, secondo le proprie esigenze di sviluppo locale, dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Obiettivo Competitività 2007-2013 nella seduta del 16 giugno 2009, così come richiamati nella Delibera della Giunta regionale n. 1494 del 3 luglio 2009.
2. Il Comune capofila predispone il progetto integrato di albergo diffuso nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 9.
3. La Regione seleziona i progetti integrati di albergo diffuso attraverso:
 - a) la verifica dell'ammissibilità dei singoli interventi dei privati e del/i Comune/i sulla base dei criteri di cui agli articoli 6 e 7 e la verifica dell'ammissibilità del progetto integrato di albergo diffuso sulla base dei criteri di cui agli articoli 6 e 9.
 - b) l'assegnazione di un punteggio ad ogni singolo intervento ritenuto ammissibile sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 e, l'assegnazione di un punteggio a ciascun progetto integrato di albergo diffuso, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 1.

art. 6 – Requisiti generali di ammissibilità

1. Il progetto integrato di consolidamento di alberghi diffusi ed i progetti relativi ai singoli interventi devono rispondere ai seguenti requisiti generali di ammissibilità:
 - a) formali

- a.1 ammissibilità del proponente: i Comuni proponenti rispondono ai requisiti previsti all'articolo 4, comma 1, lett. a) e comma 4 e all'articolo 7, comma 6 e i privati rispondono ai requisiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera b), comma 2, comma 3 e all'articolo 7, comma 6.
- a.2 correttezza e completezza formale della proposta;
- b) generali
 - b.1 coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività 4.2.a) "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente";
 - b.2 coerenza con gli obiettivi e le condizioni previste dal Reg. CE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Reg. CE 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e obiettivi specifici previsti dallo stesso;
 - b.3 rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi (così come richiamati nel POR al paragrafo 4.4.5 "Sinergie con altri Fondi e strumenti finanziari");
 - b.4 coerenza con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
 - b.5 divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 Reg. CE 1083/2006).
 - b.6 coerenza con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;
 - b.7 coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa;
 - b.8 rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
 - b.9 rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) 800/2008 del 06/08/2008 (regime di esenzione) e del Reg. CE 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis).

art. 7 - Criteri di ammissibilità dei singoli interventi

1. I singoli interventi devono rispondere ai criteri di ammissibilità di cui ai seguenti commi 2-9.
2. Gli interventi ammissibili sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:
 - a) interventi sugli immobili esistenti inclusi eventuali arredi e impianti ed eventuali interventi di recupero delle pertinenze e delle aree esterne, finalizzati alla realizzazione/adeguamento di non più di 6 unità abitative per singolo stabile con un massimo di 24 posti letto complessivi. Qualora in uno stabile siano presenti più unità abitative appartenenti a diversi proprietari e vengano presentate domande che comportino il superamento di uno dei limiti di cui sopra, gli interventi ammissibili sono selezionati secondo ordine decrescente di punteggio attribuito sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 8. Sono pertanto esclusi gli interventi di ampliamento (inclusi gli acquisti di arredi, la realizzazione di impianti e di posti letto ivi collocati) ad eccezione di quelli di cui all'articolo 39 della legge regionale 19/2009 e di quelli di adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico sanitaria ed in materia di barriere architettoniche. Sono esclusi gli interventi di integrale demolizione e successiva ricostruzione mentre sono ammissibili gli interventi di ricostruzione filologica ai sensi dell'articolo 38, comma 4 della L.R. 19/2009. Sono inoltre esclusi gli interventi relativi a

parti comuni (es. vani destinati a cantina o servizi vari quali sauna, lavanderia, sala lettura, deposito attrezzature ecc.) ad eccezione di quelli strettamente funzionali all'utilizzo dell'unità abitativa (es. copertura, vano scale, centrale termica ecc.);

- b) limitate opere infrastrutturali di arredo urbano strettamente collegate con l'intervento principale realizzate dai Comuni;
- c) interventi su immobili per l'adeguamento/miglioramento dell'ufficio di ricevimento e della sala ad uso comune. Nel caso di progetti di consolidamento di alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3, gli interventi possono riguardare la realizzazione dell'ufficio di ricevimento e della sala ad uso comune del nuovo albergo diffuso e la realizzazione o l'adeguamento/miglioramento dell'ufficio di ricevimento e della sala ad uso comune dell'albergo diffuso già esistente.

Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

- 3. Gli interventi di cui al comma 2 lettere a) e c) devono essere rispondenti alla normativa vigente in materia di albergo diffuso.

4. Gli interventi ammissibili rispettano i seguenti limiti di spesa:

- a) spesa minima di € 60.000,00 per singola unità abitativa per interventi sul patrimonio immobiliare esistente comprensivi di eventuali arredi e impianti funzionali nonché dell'eventuale recupero delle pertinenze e delle aree esterne;
- b) spesa massima per il recupero delle pertinenze e delle aree esterne pari ad € 30.000,00;
- c) spesa minima di € 30.000,00 per singola unità abitativa, per interventi di soli arredi e/o installazione e/o revisione e/o adeguamento degli impianti;
- d) spesa massima ammissibile di € 200.000,00 per le opere infrastrutturali di cui al comma 2, lettera b).

- 5. Gli interventi sono ammissibili a contributo anche se avviati prima della presentazione della domanda alla Regione **e successivamente al 1 gennaio 2007** purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda alla Regione. I termini di conclusione ed avvio dell'intervento sono definiti al successivo articolo 20.

- 6. Il richiedente è proprietario e/o, per i privati, comproprietario, con assenso all'intervento da parte degli altri comproprietari dei beni oggetto dell'intervento, così come disposto dall'articolo 4. **Tale requisito deve sussistere dalla data di presentazione della domanda al Comune per i privati** e dalla data di presentazione della domanda alla Regione per i Comuni.

- 7. Il richiedente accetta il vincolo di destinazione soggettivo ed oggettivo sui beni mobili per un periodo di 5 anni dalla data di liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi che compongono il progetto integrato di consolidamento di albergo diffuso.

- 8. Il richiedente accetta il vincolo di destinazione sui beni immobili soggettivo per 5 anni ed oggettivo per 10 anni dalla data di liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi che compongono il progetto integrato di consolidamento di albergo diffuso.

- 9. Per i progetti integrati di consolidamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d1 e d2, i richiedenti privati accettano l'obbligo di partecipare in qualità di soci alla società di gestione già esistente. Per i progetti integrati di consolidamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3, i richiedenti privati selezionati con il bando di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) accettano l'obbligo di partecipare in qualità di soci alla società di gestione già esistente e i richiedenti privati selezionati con il bando di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) accettano l'obbligo di costituire e partecipare in qualità di soci alla società di gestione del nuovo albergo diffuso.

- 10. Non sono ammissibili a contributo i singoli interventi, anche se rispondenti ai requisiti di

ammissibilità di cui ai precedenti commi e all'articolo 6, qualora facciano parte di un progetto integrato che non possiede, anche a causa dell'inammissibilità di altri singoli interventi, uno o più dei requisiti di ammissibilità richiamati dagli articoli 6 e 9.

art. 8 - Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi

1. Per la valutazione delle domande di contributo relative ai singoli interventi rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7, la Regione utilizza i criteri di valutazione indicati nel prospetto sotto indicato.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
a) Interventi di recupero del patrimonio edilizio tradizionale esistente. Il criterio si riferisce ad interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadente nelle zone omogenee A o zone alla stessa assimilata in cui sono presenti caratteri architettonici e tipologici della stessa zona A di PUR ed in cui è previsto il controllo della qualità edilizia attraverso l'osservanza di un abaco di elementi architettonici ovvero di norme tipologiche diversamente individuate; gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'impianto originale mediante l'utilizzazione di materiali compatibili con le tipologie storiche ed ambientali dell'area.	punti 10
b) Interventi su immobili di pregio storico, culturale e architettonico (immobili sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004).	punti 9
c) Interventi che prevedono il restauro conservativo (il criterio comprende anche gli interventi di risanamento conservativo) come definiti dall'art.4, comma 2, lettera c) della L.R. 19/2009.	punti 8
d) Cantierabilità dell'intervento. Il criterio si riferisce, per il Comune, ad interventi in possesso del progetto esecutivo.	punti 15
d) Cantierabilità dell'intervento. Il criterio si riferisce, per i privati , agli interventi già avviati ai sensi dell'articolo 20, comma 2.	punti 15
e) Interventi che garantiscono il risparmio energetico. Sono tali gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che permettano di ridurre l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. La determinazione dell'indice di prestazione energetica ante e post intervento dovrà essere effettuata mediante l'applicazione del Protocollo Regionale VEA, Valutazione della qualità Energetica e Ambientale dell'edificio, approvato con DGR 2116 del 24.09.2009. Il punteggio verrà attribuito ad edifici esistenti appartenenti alla classe C od inferiori che conseguano, in seguito all'intervento oggetto di richiesta di contributo, un passaggio alle classi B, A ed A+. Per edifici appartenenti alle classi B ed A, verrà attribuito punteggio in caso di passaggio alla classe superiore. Per interventi su edifici esistenti, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati. Sono inoltre ricompresi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sia integrale che parziale.	punti 9
f) Interventi che prevedono l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili Sono tali gli interventi che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ad uso esclusivo	punti 8

dell'unità abitativa destinata ad albergo diffuso.	
g) Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante l'utilizzo di metodologie di bioedilizia. Il punteggio sarà attribuito solo in presenza di apposita documentazione tecnica da cui si evinca l'applicazione e l'utilizzo dei principi, tecniche e materiali della bioedilizia.	punti 7
h) Interventi che prevedono la realizzazione di unità abitative accessibili ai sensi della normativa vigente (D. M. 236/89 e L. 13/89) in materia di superamento delle barriere architettoniche.	punti 4
i) Interventi che prevedono un rapporto posti letto/unità abitativa inferiore a cinque.	punti 15
j) Interventi che prevedono l'ampliamento dell'offerta di servizi di ricettività nell'unità abitativa: riscaldamento autonomo, caminetto a circolazione forzata o stufa a legno, sauna, idromassaggio, posto auto: il punteggio si intende per ogni servizio offerto in ogni unità abitativa.	punti 1

2. Nella valutazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) il punteggio si riferisce alle unità abitative e, pertanto, per le domande relative a più unità abitative il punteggio totale risulta dalla sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna unità abitativa oggetto di intervento.
3. Nel caso il Comune presenti una domanda relativa a più di uno degli interventi riconducibili all'articolo 7, comma 2, lettera b) o c), il punteggio totale risulta dalla sommatoria dei punteggi assegnati a ciascun intervento identificato da specifico CUP.
4. Tutti i punteggi sono fra loro cumulabili.
5. In caso di parità di punteggio vale il criterio di precedenza temporale nella presentazione della domanda.

art. 9 - Criteri di ammissibilità dei progetti integrati di albergo diffuso

1. Sono ammissibili a contributo i progetti integrati di consolidamento di alberghi diffusi che rispettano i criteri di ammissibilità di cui ai successivi commi 2-10.
2. Il progetto integrato di consolidamento di alberghi diffusi deve essere presentato:
 - a) dal Comune capofila per incrementare il numero di posti letto di alberghi diffusi insistenti su un solo Comune;
 - ovvero
 - b) dal Comune capofila per incrementare il numero di posti letto di alberghi diffusi insistenti su più Comuni;
 - ovvero
 - c) dal Comune capofila per incrementare il numero di posti letto di alberghi diffusi insistenti su più Comuni a seguito di un progetto di divisione di cui all'articolo 3 comma 4.

L'incremento dei posti letto è valutato in base a quanto previsto all'articolo 2 comma 1, lettera d1 o d2 o d3.

3. I progetti devono essere presentati da uno dei Comuni già interessati da iniziative di albergo diffuso che fanno parte delle Comunità Montane e delle Province di Gorizia e Trieste che hanno previsto iniziative di consolidamento degli alberghi diffusi esistenti nel Piano di Azione locale approvato ai sensi della legge regionale 4/2008, così come indicato in CIMA (strumento di Coordinamento e Integrazione delle Aree montane – nell'ambito del POR FESR 2007-2013 Obiettivi competitività regionale e occupazione - approvato con DGR n. 2695 del 3/12/09 e successive modifiche e integrazioni). L'elenco dei Comuni eleggibili è riportato nell'allegato M.
4. I progetti devono essere rispondenti alla normativa vigente in materia di albergo diffuso.
5. I progetti devono essere localizzati in Comuni in cui sono già presenti e operative imprese

autorizzate all'esercizio dell'albergo diffuso ai sensi della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 "Disciplina organica del turismo".

6. I progetti di consolidamento di alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1 devono prevedere la realizzazione di un numero minimo di 15 nuovi posti letto.
7. I progetti di consolidamento di alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d2 e d3 devono prevedere la realizzazione di un numero minimo di 20 nuovi posti letto.
8. La società di gestione esistente al momento della presentazione della domanda deve formalizzare il proprio assenso al progetto integrato di consolidamento e deve esprimere l'assenso alla futura partecipazione alla società medesima in qualità di soci di tutti i soggetti privati selezionati dai Comuni attraverso i bandi di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 3, comma 5, lettera b).
9. Per progetti di consolidamento di alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1 e d2, tutti i privati partecipanti al progetto devono formalizzare il proprio assenso a partecipare, in qualità di soci, alla società di gestione già esistente. Per progetti di consolidamento di alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3, tutti i privati partecipanti al progetto devono formalizzare il proprio assenso a partecipare, in qualità di soci, alla società di gestione già esistente se selezionati con bando di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) o a costituire e partecipare in qualità di soci alla società di gestione del nuovo albergo diffuso se selezionati con bando di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a).
10. Per i progetti di consolidamento di alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3 devono essere garantite le seguenti condizioni:
 - a) realizzazione di almeno un ulteriore nuovo albergo diffuso insistente su un solo Comune;
 - b) tutti i beneficiari di contributo per progetti di albergo diffuso nell'ambito del Docup obiettivo 2 2000-2006 soci della società di gestione già esistente al momento della presentazione della domanda, devono formalizzare il proprio assenso al progetto di divisione di cui all'articolo 3, comma 4 ed al progetto integrato di consolidamento di cui all'articolo 3, comma 8.

art. 10 - Criteri di valutazione e punteggi dei progetti integrati di albergo diffuso

1. Per la valutazione dei progetti integrati di albergo diffuso rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 9, la Regione utilizza i criteri di valutazione indicati nel prospetto sotto indicato.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
a) Progetto integrato di consolidamento di alberghi diffusi derivante da un progetto di divisione (progetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3).	punti 4
b) Progetto integrato di consolidamento di alberghi diffusi insistenti su più Comuni (progetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2).	punti 1
c) Progetto integrato di consolidamento di alberghi diffusi localizzati in un solo Comune con meno di 1000 abitanti (progetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1). Il numero di abitanti dei Comuni è quello desumibile dall'ultimo censimento ISTAT.	punti 5
d) Progetto integrato realizzato in Comuni in cui il territorio è ricompreso in tutto o in parte entro i confini di un parco o di una riserva o di un SIC o di una ZPS.	punti 9
e) Progetto integrato che prevede un rapporto posti letto/unità abitative inferiore cinque.	punti 15
f) progetto integrato che prevede un rapporto unità abitative/stabili inferiore a quattro.	punti 10

g) Progetto integrato che prevede la realizzazione di ulteriori unità abitative accessibili rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche (il punteggio è attribuito per ogni ulteriore unità abitativa).	punti 4
h) Presenza nelle aree comunali di intervento di servizi a carattere culturale, ricreativo, sportivo, commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande; punteggio inteso per ogni tipologia di servizio presente nell'area.	punti 2
i) Progetto che prevede una percentuale pari o maggiore al 50% di singoli interventi che hanno ottenuto il punteggio "Interventi che garantiscono il risparmio energetico" sulla totalità degli interventi.	punti 9
j) Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili Progetto che prevede una percentuale pari o maggiore al 25% di singoli interventi che hanno ottenuto il punteggio "realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" sul totale degli interventi.	punti 8
k) Qualità del progetto integrato riferita ai criteri di valutazione dei singoli interventi. Progetto integrato nel quale i singoli interventi (nel caso di interventi di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a) si considerano separatamente i punteggi attribuiti ad ogni unità abitativa), applicando i criteri di valutazione di cui all'articolo 8, comma 1, abbiano ottenuto un punteggio medio compreso tra:	
▪ punti 20-30	punti 4
▪ punti 31-40	punti 8
▪ punti 41 e oltre	punti 10

2. In caso di parità di punteggio vale il criterio di precedenza temporale nella presentazione della domanda.
3. Tutti i punteggi sono fra loro cumulabili.

CAPO III –RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

art. 11 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del Programma POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione, al netto della quota di cofinanziamento a carico dei beneficiari pubblici, ammontano a € 2.500.000,00 di risorse POR, di cui € 612.500,00 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea (FESR).
2. Gli interventi attuati dal Comune o dai Comuni devono essere cofinanziati ciascuno in misura non inferiore al 23% del valore della spesa ammissibile, per l'intera durata dell'intervento.
3. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

art. 12 – Tipologie di spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. CE 1083/06, dal Reg. CE 1080/06, dal DPR 196/08 e nei limiti di cui all'articolo 7, comma 5, sono ammissibili le tipologie di spesa elencate ai successivi commi 2 e 3.
2. Per gli interventi realizzati dal Comune:
 - a) spese di progettazione e studi di cui al DPR 165/2003, art. 8 comma 1 lettera b) punti 2,7,11) nei limiti previsti dal D.P.Reg. n. 453/2005 del 20/12/2005;
 - b) lavori in appalto;
 - c) allacciamenti di cui al DPR 165/2003, art. 8 comma 1 lettera b) punto 3);

- d) spese per commissioni aggiudicatrici e spese di pubblicità connesse alle procedure di affidamento di lavori;
 - e) spese per commissioni aggiudicatrici e spese di pubblicità connesse alle procedure di affidamento di forniture;
 - f) acquisizione di beni (forniture in appalto per acquisto di arredi, attrezzature e apparecchiature per le unità abitative e per gli immobili da adibire ad ufficio di ricevimento e sala comune). **Nel caso di interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) (realizzazione/adequamento unità abitative) la spesa massima ammissibile per l'acquisizione di beni è pari ad € 10.000,00 (IVA inclusa) per posto letto per i primi tre posti letto ammissibili a finanziamento e ad € 3.000,00 (IVA inclusa) per posto letto per ulteriori posti letto;**
 - g) imprevisti;
 - h) accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per lavori su sedi stradali;
 - i) IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008.
3. Per gli interventi realizzati da soggetti privati sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- a) spese per oneri di progettazione, coordinamento ai fini della sicurezza, direzione lavori, collaudi e perizie tecniche nel limite massimo del 12% delle spese di cui alla lettera b). L'importo così calcolato, in analogia a quanto disposto per i Comuni dal D.P.Reg. n. 453/2005 del 20/12/2005, è da intendersi massimo, forfettario ed onnicomprensivo. Considerato che tale importo è generalmente comprensivo di IVA, si precisa che quest'ultima deve essere scorporata e computata con le altre spese di cui al punto e), se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008.
 - b) spese per opere civili ed impiantistiche (inclusi gli oneri della sicurezza) inerenti la ristrutturazione ed il recupero del patrimonio edilizio, compresi gli allacciamenti ai pubblici servizi. Sono compresi gli eventuali interventi di recupero delle pertinenze e delle aree esterne delle unità abitative oggetto di intervento;
 - c) acquisizione di beni (arredi, inclusi elettrodomestici e apparecchiature). **La spesa massima ammissibile per l'acquisizione di beni è pari ad € 10.000,00 (IVA inclusa) per posto letto per i primi tre posti letto ammissibili a finanziamento e ad € 3.000,00 (IVA inclusa) per posto letto per ulteriori posti letto;**
 - d) spese per garanzie bancarie, assicurative o fornite da altri istituti finanziari;
 - e) IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008.
4. tipologie di spese non ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) acquisto di beni immobili e lavori in economia;
 - b) acquisto di stoviglie, corredi, tendaggi interni, materiale di facile consumo e materiale usato;
 - c) spese di gestione e funzionamento;
 - d) spese accessorie quali spese di trasporto, carico e scarico, spese per imballi, smontaggio, trasferta ed ogni altro onere avente carattere accessorio (es. bolli e visure);
 - e) spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
 - f) spese rientranti nell'ambito del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della LR 7/2000;
 - g) spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali e/o nazionali e/o comunitari.
5. **I documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati.** Il beneficiario deve produrre adeguata documentazione bancaria o postale attestante l'effettivo sostenimento della spesa.

art. 13 - Tipologia e intensità del contributo

1. A favore dei privati e del Comune per interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) sono concessi contributi in conto capitale a titolo "de minimis", in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. Tale regolamento prevede in particolare che:
 - a. sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori e le tipologie di attività così come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento;
 - b. l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al medesimo soggetto giuridico non può superare l'importo di € 200.000,00 (duecentomila) nell'arco di tre esercizi finanziari;
 - c. gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con altre forme di aiuto, agevolazione o contributo pubblico, relativamente alle stesse spese ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Il contributo è concesso nel limite del 50% della spesa ammissibile per i privati e del 77% della spesa ammissibile per il Comune

3. A favore dei Comuni, per interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), sono concessi contributi nel limite del 77% della spesa ammissibile per ogni intervento.
4. Il contributo massimo concedibile per ogni progetto integrato di albergo diffuso è pari a:
 - a) nel caso di progetti integrati di consolidamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1: € 600.000,00;
 - b) nel caso di progetti integrati di consolidamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2: € 900.000,00;
 - c) nel caso di progetti integrati di consolidamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3: € 1.800.000,00.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 14 - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo per la realizzazione del progetto integrato di consolidamento dell'albergo diffuso

1. La domanda redatta, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, utilizzando i modelli di cui agli Allegati A o A1 o A2, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune capofila e da tutti i partecipanti, completa di tutta la documentazione prescritta dall'art. 15, **deve pervenire entro il termine perentorio del 15 febbraio 2012 ore 16.00** al seguente indirizzo:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna Servizio coordinamento politiche per la montagna Via Sabbadini, n. 31 - 33100 Udine
--

L'orario di apertura degli uffici è il seguente: da lunedì a giovedì dalle 8.00 alle 16.00, il venerdì dalle 8.00 alle 12.30.

Gli allegati A, A1, A2 e gli altri allegati di cui al successivo articolo 15 sono in distribuzione presso la sede del Servizio coordinamento politiche per la montagna, via Sabbadini, 31 in Udine e scaricabili dal sito internet della Regione (www.regione.fvg.it).

2. La Regione si riserva, comunque, di richiedere specifiche informazioni o documenti si

rendessero necessari per l'istruttoria della pratica. In tal caso la Regione inviterà i soggetti interessati ad integrare la domanda con la documentazione richiesta, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata improcedibile e viene disposta l'archiviazione della quale viene data idonea comunicazione ai richiedenti.

3. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o di altra natura o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

art. 15 - Documentazione

1. La domanda di cui all'allegato **A** o **A1** o **A2** in originale e in copia, relativa al progetto integrato di Albergo Diffuso è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) duplice copia semplice di un documento di identità personale, in corso di validità, dei privati, del rappresentante legale o del soggetto legittimato a firmare del/i Comune/i;
 - b) per i Comuni, copia del documento dal quale si evincono i poteri di firma - solo nel caso in cui i sottoscrittori del progetto non coincidano con il legale rappresentante dei richiedenti;
 - c) duplice copia del provvedimento del Comune capofila di autorizzazione al legale rappresentante o al soggetto legittimato alla firma a presentare la domanda relativa al progetto integrato di consolidamento di albergo diffuso e la domanda di contributo relativa agli interventi di propria competenza ed a sottoscrivere il progetto integrato di albergo diffuso;
 - d) duplice copia del/i provvedimento/i degli altri Comuni partecipanti al progetto integrato di consolidamento di albergo diffuso, diversi dal Comune capofila, di autorizzazione al legale rappresentante o al soggetto legittimato alla firma a sottoscrivere il progetto integrato di albergo diffuso, a sottoscrivere la domanda relativa al progetto integrato di consolidamento di albergo diffuso e l'eventuale domanda di contributo relativa agli interventi di propria competenza;
 - e) duplice copia dell'atto con cui il Comune capofila approva il progetto integrato di consolidamento dell'albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d1;
 - f) duplice copia dei provvedimenti del Comune capofila e degli altri Comuni interessati di approvazione del progetto integrato di consolidamento dell'albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d2 o lettera d3;
 - g) duplice copia dell'atto con cui la società di gestione dell'albergo diffuso esistente approva il progetto integrato di consolidamento;
 - h) in caso di progetti di consolidamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d1 e d2, duplice copia dell'atto con cui la società di gestione dell'albergo diffuso esistente manifesta l'assenso alla futura adesione alla società, in qualità di soci, dei soggetti selezionati dal Comune capofila attraverso il bando;
 - i) nel caso di progetti di consolidamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1 o lettera d2), duplice copia del provvedimento del Comune capofila di approvazione della graduatoria degli interventi dei privati da inserire nel progetto integrato di consolidamento dell'albergo diffuso;
 - j) nel caso di progetti di consolidamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3, duplice copia dei provvedimenti dei Comuni di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) e lettera b) di approvazione delle graduatorie degli interventi dei privati da inserire nel progetto integrato di consolidamento dell'albergo diffuso;
 - k) duplice copia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di albergo

- diffuso rilasciato alle società di gestione già esistenti al momento della domanda ai sensi dell'articolo 56 comma 1 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2;
- l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato a firmare della società di gestione dell'albergo diffuso esistente attestante l'effettiva disponibilità in capo all'impresa, al momento della presentazione della domanda, di un numero complessivo di posti letto pari o superiore al numero minimo previsto dall'articolo 65, comma 2 della legge regionale 2/2002;
 - m) originale e copia del progetto integrato di Albergo Diffuso redatto utilizzando il modello **allegato B** (per i progetti integrati di consolidamento di alberghi diffusi insistenti su un unico Comune) o **allegato B1** (per i progetti integrati di consolidamento di alberghi diffusi insistenti su più Comuni) o **allegato B2** (per i progetti integrati di consolidamento di alberghi diffusi mediante divisione) sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato alla firma della società di gestione esistente, dai privati e dal legale rappresentante o da altro soggetto legittimato a firmare dei Comuni partecipanti al progetto;
 - n) duplice copia della mappa dei Comuni con indicazione degli interventi oggetto di contributo;
 - o) originale e copia della dichiarazione inerente alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche redatta sul modello Allegato N;
 - p) in caso di progetti di consolidamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3:
 - p1) duplice copia dell'atto con cui la società di gestione già esistente approva il progetto di divisione di cui all'articolo 3, comma 4 e autorizza il legale rappresentante o il soggetto legittimato alla firma a sottoscrivere il progetto medesimo;
 - p2) duplice copia dell'atto con cui la società di gestione dell'albergo diffuso esistente manifesta l'assenso alla futura partecipazione alla medesima società, in qualità di soci, dei soggetti selezionati dal Comune attraverso il bando di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b);
 - p3) duplice copia dell'atto con cui i Comuni coinvolti nel progetto integrato di consolidamento mediante divisione approvano il progetto di divisione di cui all'articolo 3, comma 4 e autorizzano il legale rappresentante o il soggetto legittimato alla firma a sottoscrivere il progetto medesimo;
 - p4) originale e copia del progetto di divisione sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato a firmare della società di gestione esistente, da tutti i soci della medesima beneficiari di contributo per progetti di albergo diffuso nell'ambito del Docup obiettivo 2 2000-2006 e dai Comuni coinvolti nel progetto integrato di consolidamento mediante divisione;
 - p5) dichiarazioni sottoscritte da tutti i privati beneficiari di contributo per progetti di albergo diffuso nell'ambito del Docup obiettivo 2, soci della società di gestione già esistente al momento della presentazione della domanda e proprietari di immobili localizzati nel Comune su cui insiste il nuovo albergo diffuso (anche se non richiedenti contributi nell'ambito del presente bando) attestanti l'impegno degli stessi a recedere dalla società di gestione esistente e a partecipare alla nuova società di gestione in qualità di soci mettendo a completa disposizione di tale società i beni oggetto di contributo per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso, almeno fino alla scadenza del vincolo di destinazione previsto dal bando del Docup obiettivo 2;
 - p6) per i Comuni che emettono il bando di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), se beneficiari di contributo per progetti di albergo diffuso nell'ambito del Docup obiettivo 2 dichiarazione sottoscritta dal Comune attestante l'impegno dello stesso a mettere a completa disposizione della nuova società di gestione eventuali beni oggetto di

contributo almeno fino alla scadenza del vincolo di destinazione previsto dal bando del Docup obiettivo 2;

- q) originale e copia delle schede relative agli interventi di competenza del Comune redatta utilizzando il modello **allegato C** (per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e/o il modello **allegato D** (per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 lettere b) e c), sottoscritte dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato del Comune e corredate da:
1. duplice copia della documentazione relativa al progetto definitivo o esecutivo approvato dal Comune: relazione descrittiva, quadro economico, elaborati grafici (stato di fatto e stato di progetto), documentazione fotografica dello stato di fatto (interni ed esterni), computo metrico estimativo delle opere edili e degli impianti e capitolato d'oneri delle eventuali forniture. Il Computo metrico estimativo deve essere sviluppato in coerenza agli elaborati grafici e le singole voci di spesa, ricavate da computi di quantità parziali, devono contenere riferimenti puntuali alla loro individuazione negli elaborati grafici progettuali. Il computo metrico estimativo deve essere redatto sulla base del prezzario regionale aggiornato a firma di tecnico abilitato. In caso di voci non previste nel prezzario regionale, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con indicazione delle modalità seguite per la loro determinazione e la congruità con i prezzi correnti di mercato. **Qualora gli interventi riguardino più unità abitative nel medesimo immobile sono richiesti computi metrici estimativi distinti per singola unità abitativa;**
 2. dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante che: 1) il progetto approvato è corredato di tutta la documentazione obbligatoriamente prevista dalla L.R. 14/2002 e dai relativi regolamenti con specificazione, in caso di mancanza di alcuni dei documenti previsti, che tali documenti non sono necessari in relazione alla specifica tipologia di progetto; 2) sono state acquisiti o richiesti tutti i pareri, approvazioni e autorizzazioni normativamente previste per la realizzazione del progetto;
 3. duplice copia degli eventuali documenti di spesa regolarmente quietanzati relativi alle spese già sostenute (con attestazione di tesoreria); per le opere edili e gli impianti le fatture devono essere corredate da adeguato computo metrico a consuntivo (redatto secondo quanto indicato al precedente punto 1) e relativi elaborati grafici esplicativi se necessari. **A giustificazione delle spese sostenute fino ad ottobre 2010 deve essere utilizzato il prezzario regionale edizione 2006, per le spese con data successiva l'edizione aggiornata 2011;**
 4. duplice copia del provvedimento del Comune di approvazione del progetto e delle modalità di copertura della quota di cofinanziamento a proprio carico per tutta la durata dell'operazione;
 5. nel caso il Comune abbia già esperito procedure di evidenza pubblica, **allegato E** (check list di autocontrollo della procedura di gara) nonché tutta la documentazione relativa alla procedura di gara esperita;
 6. Modello **allegato F**, per la dichiarazione delle entrate nette, art. 55 reg. (CE) 1083/06, come modificato dal Reg. (CE) 1341/2008;
 7. Modello **allegato G**, per il calcolo del Valore Attuale Netto;
 8. originale e copia della relazione del progettista, redatta secondo il modello **allegato L**, eventualmente corredata da idonea documentazione, descrittiva dell'intervento oggetto di contributo e attestante la sussistenza delle caratteristiche per l'ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui al comma 1

dell'articolo 8. **Nel caso degli interventi di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) che interessano più unità abitative è richiesto un allegato L per ciascuna unità abitativa.**

9. Nel caso di interventi relativi ad opere pubbliche, documentazione che attesta l'inserimento delle stesse nel piano triennale delle opere pubbliche, se già disponibile.
- r) Originale e copia delle schede, redatte utilizzando il modello **allegato H**, per gli interventi dei privati, corredate da:
1. duplice copia di idonei titoli abilitativi o richiesta di autorizzazione a realizzare gli interventi corredate da copia conforme del Comune degli elaborati grafici (stato di fatto e di progetto) e della relazione generale redatti e sottoscritti da tecnico abilitato depositati all'atto della presentazione dell'autorizzazione all'esecuzione;
 2. duplice copia, qualora detti titoli non siano necessari, di elaborati grafici (stato di fatto e di progetto) e relazione generale redatti e sottoscritti da tecnico abilitato corredate da attestazione da parte di un tecnico abilitato della rispondenza degli interventi alla normativa vigente;
 3. duplice copia di quadro economico redatto e sottoscritto da tecnico abilitato;
 4. duplice copia della documentazione fotografica dello stato di fatto (interni ed esterni);
 5. duplice copia di computo metrico estimativo analitico dettagliato inerente le opere edili, impiantistiche e gli oneri della sicurezza, redatto sulla base del prezziario regionale aggiornato a firma di tecnico abilitato. Il Computo metrico estimativo deve essere sviluppato in coerenza agli elaborati grafici e le singole voci di spesa, ricavate da computi di quantità parziali, devono contenere riferimenti puntuali alla loro individuazione negli elaborati grafici progettuali. In caso di singole voci di spesa **non previste nel prezziario regionale**, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal tecnico abilitato con indicazione delle modalità seguite per la loro determinazione e della congruità con i prezzi correnti di mercato. **Qualora gli interventi riguardino più unità abitative nel medesimo immobile sono richiesti computi metrici estimativi distinti per singola unità abitativa.**
 6. se presente, duplice copia di: comunicazione di inizio lavori o attestazione da parte del Comune di assenza di motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento o, nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
 7. duplice copia di tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per arredi, attrezzature ed apparecchiature. I preventivi devono essere confrontabili e dettagliati sulla base dei singoli componenti di arredo e/o delle singole attrezzature e apparecchiature con l'indicazione del relativo prezzo unitario; qualora le previsioni di spesa non siano effettuate sulla base del preventivo con il prezzo più basso, il richiedente deve fornire una dichiarazione attestante la motivazione della scelta che, in ogni caso, deve ricadere sul bene che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente;
 8. duplice copia di preventivo di spesa per garanzie bancarie, assicurative o fornite da altri istituti finanziari di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d);
 9. duplice copia degli eventuali documenti di spesa. Per le opere edili e gli impianti le fatture devono essere corredate da adeguato computo metrico a consuntivo (redatto secondo quanto indicato al precedente punto 5) e relativi elaborati grafici

esplicativi se necessari. **A giustificazione delle spese sostenute fino ad ottobre 2010 deve essere utilizzato il prezzario regionale edizione 2006, per le spese con data successiva l'edizione aggiornata 2011;**

10. duplice copia di documenti bancari e/o postali attestanti l'**avvenuto pagamento da parte del richiedente** delle spese già sostenute e comprovate dai documenti di cui al punto 9;
11. **in caso di comproprietà** (solo per i privati): originale e copia della dichiarazione di autorizzazione a presentare domanda di contributo **e a realizzare l'intervento rilasciata dal/i comproprietario/i al richiedente redatta utilizzando il modello di cui all'allegato I;**
12. originale e copia della relazione del progettista, redatta secondo il modello **allegato L**, eventualmente corredata da idonea documentazione, descrittiva dell'intervento oggetto di contributo e attestante la sussistenza delle caratteristiche per l'ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 8. **Qualora gli interventi riguardino più unità abitative è richiesta un allegato L per ogni unità abitativa.**

art. 16 – Cause di esclusione

1. **Non sono ammissibili a contributo i singoli interventi che:**
 - a) non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6 e/o all'articolo 7;
 - b) sono relativi a domande (**Allegato A o A1 o A2**) prive di sottoscrizione del richiedente;
 - c) sono proposti da soggetti diversi da quelli selezionati dal Comune capofila attraverso il bando e/o per i quali la società di gestione dell'albergo diffuso esistente non abbia manifestato l'assenso alla futura adesione alla società, in qualità di soci;
 - d) facciano parte di un progetto integrato che non possiede, anche a causa dell'inammissibilità di altri singoli interventi, uno o più dei requisiti di ammissibilità richiamati dagli articoli 6 e 9, anche se i singoli interventi di cui trattasi sono rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7;
 - e) sono relativi a domande non corredate della seguente documentazione obbligatoria:
 1. **PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI:**
 - 1.1 originale della scheda debitamente sottoscritta, redatta utilizzando il modello **allegato C** (per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e/o il modello **allegato D** (per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 lettere b) e c), sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato del Comune;
 2. **PER GLI INTERVENTI DEI PRIVATI:**
 - 2.1 originale della scheda debitamente sottoscritta e redatta utilizzando il modello (**Allegato H**);
2. **Non sono ammissibili a contributo i progetti integrati che:**
 - a) sono stati elaborati dal/i Comune/i seguendo procedure difformi da quelle indicate all'articolo 5, commi 1 e 2;
 - b) non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6 e/o all'articolo 9;
 - c) sono relativi a domande (**Allegati A, A1, A2**) pervenute oltre il termine perentorio indicato al comma 1 dell'articolo 14;
 - d) sono relativi a domande (**Allegati A, A1, A2**) non corredate della seguente documentazione obbligatoria :
 1. **originale del progetto integrato di Albergo Diffuso** redatto utilizzando il modello **allegato B** (per i progetti integrati di consolidamento di alberghi diffusi insistenti su un unico Comune) **o allegato B1** (per i progetti integrati di consolidamento di alberghi diffusi insistenti su più Comuni) **o allegato B2** (per i progetti integrati di

consolidamento di alberghi diffusi mediante divisione) sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato alla firma della società di gestione esistente, dai privati e dal legale rappresentante o da altro soggetto legittimato a firmare dei Comuni.

2. **PER PROGETTI DI CONSOLIDAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA D3:** oltre alle cause indicate al comma 2, lettere a), b), c) e d), sono relativi a domande non corredate della seguente documentazione obbligatoria:
 - 2.1 copia dell'atto con cui la società di gestione già esistente approva il progetto di divisione di cui all'articolo 3, comma 4 e autorizza il legale rappresentante o il soggetto legittimato alla firma a sottoscrivere il progetto medesimo;
 - 2.2 copia dell'atto con cui i Comuni coinvolti nel progetto integrato di consolidamento mediante divisione approvano il progetto di divisione di cui all'articolo 3, comma 4 e autorizzano il legale rappresentante o il soggetto legittimato alla firma a sottoscrivere il progetto medesimo;

art. 17 – Formazione della graduatoria e ammissione a contributo.

1. Sono approvati in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento per l'attuazione del POR di cui al D.P.Reg. 0238/2008 e s.m.i. (di seguito "Regolamento POR FESR 2007-2013"):
 - a) la graduatoria dei progetti integrati di consolidamento di albergo diffuso ammissibili a contributo, secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito in fase istruttoria, con i relativi punteggi, le spese ammissibili e i contributi complessivi assegnati risultanti dalla sommatoria degli importi previsti nelle graduatorie di cui alla lettera b);
 - b) le graduatorie dei singoli interventi ammissibili a contributo proposti dai Comuni e dai privati e inseriti nei progetti integrati ammissibili a contributo di cui alla lettera a) con i relativi punteggi, totale delle spese ammissibili e dei contributi assegnati nonché l'elenco dei singoli interventi non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
 - c) l'elenco dei progetti integrati di albergo diffuso non ammissibili a contributo con indicazione dei relativi singoli interventi e con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. Le graduatorie e gli elenchi indicati al precedente comma 1 sono approvati con decreto del Direttore Centrale competente entro 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, fatta salva la possibilità di sospendere detto termine per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni, incluse quelle di cui all'articolo 14, comma 2 o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
3. Le graduatorie e gli elenchi approvati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. I progetti integrati di consolidamento di albergo diffuso considerati ammissibili a contributo sono finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, lettera a).
5. Sono finanziati i progetti integrati di consolidamento di albergo diffuso ai quali possono essere assegnate risorse sufficienti per soddisfare tutti i singoli interventi ammissibili a contributo componenti il progetto integrato medesimo.
6. La revoca o la non accettazione del contributo relativo a uno o più dei singoli interventi comporta la rivalutazione del progetto integrato per verificarne il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 9 e per rideterminarne il punteggio. La rivalutazione del progetto integrato è effettuata altresì in relazione al verificarsi di qualunque altra circostanza

che incida sui requisiti di ammissibilità o sui punteggi assegnati al medesimo.

7. Solo in caso di mancato finanziamento di uno o più progetti integrati per insufficienza di risorse, la Regione, a seguito della rivalutazione dei progetti integrati di cui al comma 6 comportante una modifica della graduatoria approvata ai sensi del comma 1 lettera a), ripubblica sul B.U.R. la graduatoria modificata.
8. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, l'Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria già approvata, nei limiti di cui al comma 5.
9. Tutti i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6, 7 e 9 devono essere mantenuti in maniera continuativa almeno fino alla data della liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi che compongono il progetto stesso. La data è comunicata dalla Regione al Comune capofila che provvede a renderla nota a tutti i beneficiari.
10. Fermo restante quanto previsto ai commi 6 e 7, dalla data di accettazione del contributo da parte di tutti i singoli beneficiari e fino alla data della liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi che compongono il progetto stesso, al fine di rispettare il criterio di ammissibilità di cui all'articolo 9, commi 6 e 7, il numero di posti letto minimo può essere mantenuto attraverso la partecipazione al progetto integrato di albergo diffuso di proprietari/comproprietari di unità abitative che non sono oggetto di contributo e che rispondono ai requisiti della normativa vigente in materia di albergo diffuso. In tale caso i proprietari/comproprietari si impegnano a destinare tali unità abitative all'esercizio dell'attività di albergo diffuso. Le unità abitative non oggetto di contributo non concorrono alla rideterminazione del punteggio del progetto integrato di albergo diffuso prevista al precedente comma 6.

art. 18 - Concessione del contributo

1. A seguito dell'approvazione dei progetti integrati di consolidamento di albergo diffuso di cui all'articolo 17, la Regione concede i contributi a ciascun beneficiario per la realizzazione dei singoli interventi che compongono il progetto integrato.
2. I decreti di concessione contengono i termini per confermare la partecipazione al progetto integrato di consolidamento di albergo diffuso da parte dei Comuni e di tutti i beneficiari e per comunicare l'accettazione del contributo da parte dei singoli beneficiari nonché le condizioni per l'erogazione dei contributi, con particolare riferimento alla documentazione che i beneficiari devono produrre ed ai termini di pagamento.
3. Il Comune capofila, entro il termine previsto nel decreto di concessione, trasmette alla Regione la propria dichiarazione di accettazione di contributo unitamente a quelle dei singoli beneficiari e alle dichiarazioni di conferma di partecipazione al progetto integrato da parte di tutti i partecipanti.

art. 19 – Modalità di erogazione del contributo

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento di attuazione del POR e delle circolari n. 2 e 7 dell'Autorità di Gestione del POR Obiettivo Competitività 2007-2013, i contributi sono erogati a favore dei singoli beneficiari per la realizzazione degli interventi che compongono il progetto integrato di consolidamento di albergo diffuso, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita e conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. **Per i Comuni** il contributo è erogato con le seguenti modalità:
 - a) anticipazione fino ad un limite massimo stabilito nel decreto di concessione su spese documentate e non ancora quietanzate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 1. accertamento da parte della Regione dell'effettivo avvio dell'intervento;
 2. invio da parte del Comune di copia dei documenti di spesa non quietanzati e di altri

- eventuali documenti attestanti gli stati avanzamento lavori indicati nel decreto di concessione;
3. svolgimento da parte del Servizio coordinamento politiche per la montagna dei controlli ai fini dell'accertamento della regolarità della spesa;
 4. entro 30 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 lettera a) il Comune è tenuto a trasmettere alla Regione gli originali delle fatture e/o gli altri equivalenti documenti di spesa precedentemente presentati in copia, debitamente quietanzati;
 5. l'anticipazione, di cui alla lettera a), non può comunque superare il 70% del contributo concesso;
 6. l'anticipazione di cui alla lettera a) richiesta a fronte di spese per la progettazione dei lavori può essere disposta solo in concomitanza con la presentazione, da parte del Comune, di copia dei documenti che attestano spese relative a stati di avanzamento lavori;
- b) erogazione di un acconto a fronte di uno stato di avanzamento lavori, con spese effettivamente sostenute per un importo compreso tra il 50% e l'80% della spesa ammissibile, al netto dell'anticipazione eventualmente già erogata e con presentazione alla Regione della documentazione indicata nel decreto di concessione;
- c) erogazione del saldo del contributo, a seguito del collaudo finale del progetto integrato di consolidamento dell'albergo diffuso. Per procedere al collaudo finale la Regione accerta la conclusione del progetto integrato sulla base delle seguenti verifiche, condotte anche in loco:
1. in caso di progetti di consolidamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d1 e d2:
 - 1.1. l'atto costitutivo e/o lo Statuto della società di gestione prevede/prevedono che tutti i beneficiari di contributo rispettino il vincolo di destinazione secondo quanto disposto dal successivo art. 26 e che i privati proprietari/comproprietari degli immobili oggetto di contributo partecipino alla società di gestione in qualità di soci;
 - 1.2. presenza di apposito atto della società di gestione che disciplina le modalità con cui gli immobili oggetto di contributo sono messi a completa disposizione della Società di gestione, senza interruzioni, per almeno tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione;
 - 1.3. la società di gestione è autorizzata all'esercizio dell'attività ricettiva di albergo diffuso, ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 2/2002;
 - 1.4. tutti i beneficiari di contributo privati partecipano in qualità di soci alla società di gestione;
 - 1.5. tutti i beneficiari di contributo hanno concluso gli interventi di propria competenza ed hanno trasmesso al Servizio coordinamento politiche per la montagna la documentazione per la rendicontazione finale, così come previsto nei decreti di concessione;
 - 1.6. tutti gli immobili oggetto di intervento hanno ricevuto la classificazione da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 65 della LR2/2002, e sono effettivamente nella piena ed esclusiva disponibilità della società di gestione;
 - 1.7. il numero di posti letto gestiti dall'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di albergo diffuso alla conclusione del progetto integrato è aumentato rispetto a quello calcolato al momento della presentazione della domanda;
 - 1.8. il Comune capofila ha presentato una relazione finale a dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto integrato con il resoconto globale degli interventi realizzati in raffronto a quelli previsti, nonché il quadro

economico finale di spesa del progetto integrato di albergo diffuso.

2. In caso di progetti di consolidamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3:
 - 2.1. i beneficiari privati dei contributi finalizzati alla realizzazione di un nuovo albergo diffuso insistente su un solo Comune hanno costituito una società di gestione dei quali sono soci;
 - 2.2. i beneficiari privati dei contributi finalizzati al consolidamento dell'albergo diffuso esistente al momento della presentazione della domanda partecipano alla società di gestione in qualità di soci;
 - 2.3. l'atto costitutivo e/o lo Statuto della società di gestione del nuovo albergo diffuso e dell'albergo diffuso esistente al momento della presentazione della domanda prevedono che tutti i beneficiari di contributo rispettino il vincolo di destinazione secondo quanto disposto dal successivo art. 26 e che i privati proprietari/comproprietari degli immobili oggetto di contributo partecipino alla società di gestione in qualità di soci;
 - 2.4. presenza di apposito atto della società di gestione già esistente al momento della presentazione della domanda e della società di gestione del nuovo albergo diffuso che disciplina le modalità con cui gli immobili oggetto di contributo sono messi a completa disposizione della Società di gestione, senza interruzioni, per almeno tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione;
 - 2.5. le società di gestione sono autorizzate all'esercizio dell'attività ricettiva di albergo diffuso, ai sensi dell'articolo 56 della LR2/2002;
 - 2.6. tutti i beneficiari di contributo hanno concluso gli interventi di propria competenza ed hanno trasmesso al Servizio coordinamento politiche per la montagna la documentazione per la rendicontazione finale, così come previsto nei decreti di concessione;
 - 2.7. tutti i privati beneficiari di contributo per progetti di albergo diffuso nell'ambito del Docup obiettivo 2 2000-2006, già soci della società di gestione esistente al momento della presentazione della domanda, qualora il proprio immobile sia localizzato nel Comune sede della nuova società di gestione, sono receduti dalla società di gestione già esistente, sono divenuti soci della società di gestione del nuovo albergo diffuso e hanno messo a completa disposizione della medesima i beni oggetto di contributo per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso almeno fino alla scadenza del vincolo di destinazione previsto dal bando del Docup obiettivo 2;
 - 2.8. i Comuni beneficiari di contributo per progetti di albergo diffuso nell'ambito del Docup obiettivo 2 hanno messo a completa disposizione della nuova società di gestione gli eventuali beni oggetto di contributo almeno fino alla scadenza del vincolo di destinazione previsto dal bando del Docup obiettivo 2 e, qualora fossero anche soci della società di gestione, sono receduti dalla medesima;
 - 2.9. tutti i Comuni coinvolti nel progetto di consolidamento, hanno regolarizzato i provvedimenti di classificazione delle strutture ricettive di albergo diffuso di modo che ogni struttura ricettiva di albergo diffuso risulta classificata dal Comune competente sulla base di quanto previsto all'articolo 65 comma 2 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.
 - 2.10. tutti gli immobili oggetto di intervento hanno ricevuto la classificazione da parte del Comune competente, ai sensi dell'articolo 65 della LR2/2002, e sono effettivamente nella piena ed esclusiva disponibilità della società di gestione;
 - 2.11. il numero di posti letto gestito da tutte le imprese autorizzate all'esercizio di alberghi diffusi sui Comuni interessati dal progetto di consolidamento è aumentato rispetto al numero di posti letto gestito dalla società di gestione

esistente al momento della presentazione della domanda;

2.12. il Comune capofila ha presentato una relazione finale a dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto integrato con il resoconto globale degli interventi realizzati in raffronto a quelli previsti, nonché il quadro economico finale di spesa del progetto integrato di albergo diffuso.

3. **Per i privati** il contributo è erogato con le seguenti modalità:
 - a) anticipazione fino ad un limite massimo del 60% del contributo concesso indifferentemente dal termine della conclusione del progetto dichiarato dal beneficiario;
 - b) anticipazione fino ad un limite massimo dell'80% del contributo concesso a fronte dell'assunzione dell'impegno da parte del beneficiario finale di concludere e rendicontare il progetto ammesso a finanziamento entro massimo 24 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
 - c) erogazione di un acconto, esclusivamente qualora non sia stata richiesta anticipazione di cui alle lettere a) o b), a fronte di uno stato di avanzamento lavori, con spese effettivamente sostenute per un importo compreso tra il 50% e l'80% della spesa ammissibile e con presentazione alla Regione della documentazione indicata nel decreto di concessione;
 - d) erogazione del saldo del contributo, a seguito del collaudo finale del progetto integrato di albergo diffuso effettuato da parte della Regione, alle condizioni di cui al comma 2, lettera c).
4. **Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, lettera b) comporta inderogabilmente una riduzione del contributo concesso in misura pari al 10 % del contributo medesimo.**
5. La Regione, ferma restando la riduzione del contributo di cui al precedente comma 4, si riserva comunque la possibilità di prorogare i termini di conclusione del progetto a seguito di richiesta preventiva del beneficiario e nel rispetto delle disposizioni del successivo articolo 23.
6. L'erogazione in via anticipata del contributo prevista al comma 3, lettere a) e b), in ogni caso, potrà essere disposta previo accertamento dell'effettivo inizio del progetto e previa presentazione da parte del beneficiario finale di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da anticipare, maggiorata degli eventuali interessi calcolati secondo quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.
7. Tutte le tipologie di anticipo previste dal presente articolo potranno essere disposte solo a seguito di autorizzazione da parte dell'Autorità di gestione del POR Obiettivo Competitività 2007-2013.
8. Qualora il contributo concesso sia ridotto, in applicazione dell'articolo 27, in misura tale da risultare inferiore al contributo liquidato in forma anticipata o in acconto ai sensi del comma 2 lettere a) e b) il Comune è tenuto a restituire il maggior contributo percepito in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 della legge regionale 7/2000.
9. Qualora il contributo concesso sia ridotto, in applicazione dell'articolo 27, in misura tale da risultare inferiore al contributo liquidato in forma anticipata o in acconto ai sensi del comma 3 lettere a), b) e c), il beneficiario è tenuto a restituire il maggior contributo percepito in conformità a quanto previsto dall'articolo 49 della L.R. 7/2000.

art. 20 - Avvio e conclusione dei singoli interventi e del progetto integrato di albergo diffuso

1. Interventi singoli realizzati dai Comuni:
 - a) avvio interventi (per interventi prevalentemente costituiti da lavori si intende la data del verbale di consegna lavori; per gli interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di

- beni e servizi si intende la data di stipula del contratto); entro 180 giorni dal termine ultimo, fissato nel decreto di concessione, per l'accettazione del contributo;
- b) conclusione degli interventi (per interventi prevalentemente costituiti da lavori si intende la data del certificato di ultimazione lavori; per gli interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi si intende la data di consegna dell'ultimo bene): **entro 540 giorni dalla data di avvio**. Nel caso di interventi già avviati alla data del decreto di concessione, entro 540 giorni dal termine ultimo, fissato nel decreto di concessione, per l'accettazione del contributo.
 - c) presentazione della rendicontazione: entro 90 giorni dalla data di conclusione;
 - d) erogazione saldo: entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta dalla Regione per effettuare il collaudo finale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c).
2. Interventi singoli realizzati da soggetti privati:
- a) avvio interventi (per interventi prevalentemente costituiti da lavori si intende la comunicazione di avvio lavori ovvero la denuncia di inizio attività divenuta efficace o, nel caso dell'edilizia libera, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante la data di avvio; per gli interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi si intende la data della prima fattura): entro 60 giorni dal termine ultimo, fissato nel decreto di concessione, per l'accettazione del contributo
 - b) conclusione degli interventi (data dell'ultima fattura): **entro 660 giorni dalla data di avvio**. Nel caso di interventi già avviati alla data del decreto di concessione, entro 660 giorni dal termine ultimo, fissato nel decreto di concessione, per l'accettazione del contributo.
 - c) presentazione della rendicontazione: entro 60 giorni dalla data di conclusione;
 - d) erogazione saldo: entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta dalla Regione per effettuare il collaudo finale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c).
3. Progetto integrato di albergo diffuso:
- a) avvio: l'avvio del progetto integrato di albergo diffuso corrisponde alla data di avvio del primo intervento singolo;
 - b) conclusione del progetto integrato di albergo diffuso: i progetti integrati di albergo diffuso sono conclusi quando i beneficiari ed il Comune hanno provveduto a rispettare le condizioni previste all'articolo 19, comma 2, lettera c) e comunque al massimo entro 6 mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione Europea con Regolamento CE 1083/06 e successive modifiche e integrazioni e dalle successive decisioni di approvazione del Programma.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

art. 21 – Interventi generatori di entrate dei Comuni

1. Nel caso di interventi del Comune il cui costo superi 1 milione di euro e che prevedano la realizzazione di infrastrutture, il beneficiario è obbligato a comunicare all'Amministrazione regionale se il previsto utilizzo delle infrastrutture stesse sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento. In caso affermativo, il beneficiario dovrà indicare le entrate previste e provvedere, se possibile, alla loro quantificazione, compilando gli appositi modelli di cui agli allegati F e G al presente bando.
2. Le entrate generate dall'operazione di cui al comma 1 saranno detratte dalla spesa ammissibile secondo le modalità definite dall'articolo 55 del Reg. (CE) 1083/2006.
3. Nel caso sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, il beneficiario dovrà

impegnarsi a comunicare le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento del progetto, ai fini della conseguente rideterminazione del contributo.

art. 22 - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari di contributo sono tenuti a:

- a) presentare (solo i beneficiari privati comproprietari), in sede di accettazione del contributo, pena la revoca del contributo concesso, procura speciale rilasciata dai comproprietari ed avente il seguente contenuto minimo:
 1. elenco e generalità di tutti i comproprietari che danno procura;
 2. elenco dei titoli di proprietà ed estremi dei singoli atti di provenienza e dati catastali dell'/degli immobile/i;
 3. nomina del beneficiario con potere di svolgere in nome e per conto di tutti i proprietari firmatari le attività connesse al procedimento contributivo di cui al presente bando, comprese quelle idonee a garantire il rispetto di tutti gli impegni previsti dal bando ed in particolare del vincolo di destinazione di cui al successivo articolo 26, sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti dei proprietari stessi;
 4. previsione del mandato a favore del procuratore con il quale il mandante/comproprietario si obbliga a non tenere comportamenti incompatibili con il rispetto di tutti gli impegni previsti dal bando ed in particolare del vincolo di destinazione di cui al successivo articolo 26, garantendo la disponibilità del bene in capo alla società di gestione per un termine almeno pari a quello previsto in tale articolo;
- b) presentare (solo i beneficiari privati comproprietari), in caso di variazioni della titolarità della proprietà tra la data di accettazione del contributo e la data di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 26, una nuova procura speciale con i contenuti minimi previsti al comma 1, lettera a) punti 1, 2, 3 e 4;
- c) comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati personali, dei dati relativi all'immobile, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito del progetto integrato di albergo diffuso;
- d) trasmettere, la documentazione richiesta nelle varie fasi di istruttoria nonché le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, necessari ai fini di monitoraggio, alle scadenze e con le modalità comunicate nel decreto di concessione o nella richiesta stessa;
- e) partecipare in qualità di soci all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di albergo diffuso (per i beneficiari privati);
- f) per i privati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, richiedere l'approvazione al Comune capofila delle modifiche ai singoli interventi;
- g) comunicare alla Regione antecedentemente alle richieste di erogazione del contributo le modifiche di cui all'articolo 24, comma 3;
- h) richiedere autorizzazione preventiva alla Regione per le varianti di cui all'articolo 24, comma 4;
- i) inviare, su richiesta della Regione e per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea, la documentazione di spesa debitamente quietanzata disponibile anche prima della conclusione dell'intervento;
- j) rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel P.O.R. Obiettivo Competitività 2007-2013, nei Regolamenti comunitari inerenti ai Fondi strutturali ed in particolare nel Reg CE 1083/2006 e nel Reg CE 1828/2006, relativo alle azioni informative e

- pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento all'obbligo di erigere cartelloni in loco e di esporre le targhe esplicative;
- k) rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, nonché osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi, nonché la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;
 - l) rispettare la disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare il Regolamento (CE) 800/2008 del 06/08/2008 (regime di esenzione) e il Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis).
 - m) rispettare le politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
 - n) rispettare la tempistica per l'avvio, la realizzazione, la rendicontazione e la conclusione degli interventi singoli e dell'iniziativa di albergo diffuso prevista nel bando e nel decreto di concessione, salvo eventuali autorizzazioni di proroghe di cui all'articolo 23;
 - o) mantenere una contabilità separata conservando in un fascicolo di progetto tutta la documentazione relativa ai contributi di cui al presente bando, e predisponendo la documentazione contabile diretta a garantire la tracciabilità delle spese ai fini di eventuali controlli, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione finale della spesa;
 - p) agevolare ispezioni e controlli da parte della Commissione Europea, dell'Amministrazione nazionale e regionale;
 - q) rispettare le condizioni di partecipazione del FESR di cui all'articolo 54 Reg. (CE) 1083/2006, comma 3, lettere b) e c) ed il divieto di pluricontribuzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 3/10/2008, pubblicato sulla GURI 294 del 17/12/2008;
 - r) comunicare, in ogni momento dalla data di presentazione della domanda e fino alla data di liquidazione a saldo del contributo, eventuali altri contributi richiesti o ottenuti per spese inerenti lo stesso progetto;
 - s) rispettare il vincolo di destinazione di cui all'articolo 26 e trasmettere ogni anno entro il 28 febbraio, per tutta la durata dell'obbligo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione; qualora, in seguito alla scadenza del vincolo di destinazione soggettivo, la titolarità della proprietà faccia capo a soggetto diverso dal beneficiario, tale dichiarazione deve essere trasmessa dal nuovo proprietario/comproprietario, fermo restando che il beneficiario risponde nei confronti della Regione dell'eventuale mancato rispetto del vincolo di destinazione oggettivo per tutta la sua durata;
 - t) trasmettere alla Regione, qualora alla scadenza del vincolo di destinazione soggettivo il beneficiario intenda trasferire la proprietà o costituire un diritto reale di godimento sul bene oggetto di contributo, l'atto di trasferimento/ costituzione contenente una clausola che richiama il vincolo di destinazione oggettivo cui è sottoposto il bene fino alla scadenza del vincolo medesimo;
 - u) mettere a disposizione dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di albergo diffuso i beni oggetto di contributo, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), affinché vengano destinati in via esclusiva e senza interruzioni all'esercizio dell'attività di albergo diffuso per almeno tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione oggettivo (articolo 26 del bando);
 - v) rispettare gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone

- Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS), per gli interventi ricadenti in tali aree;
- w) rendere nota a tutti i singoli beneficiari la data di liquidazione a saldo dell'ultimo contributo così come comunicata dalla Regione (obbligo del Comune capofila).
2. I Comuni oltre al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 sono tenuti inoltre a:
 - a) mantenere la quota di cofinanziamento di cui all'art. 11 per tutta la durata dell'intervento;
 - b) adottare procedure in materia di aggiudicazione degli incarichi professionali, di esecuzione dei lavori e di acquisto di forniture nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione (nemmeno potenziale), trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli;
 - c) comunicare alla Regione l'inserimento delle opere pubbliche nel Piano triennale delle opere pubbliche entro la data di accettazione del contributo e, comunicare il codice CUP definitivo, qualora non già indicato in domanda, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. delle graduatorie di cui all'articolo 17.
 3. In caso di progetto di consolidamento di albergo diffuso mediante divisione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dal presente articolo, i beneficiari devono altresì rispettare i seguenti obblighi:
 - a. tutti i richiedenti contributi, privati, che realizzano interventi su immobili localizzati nei Comuni interessati dal progetto di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) partecipano, in qualità di soci, alla società di gestione autorizzata all'esercizio dell'attività di albergo diffuso in tale territorio;
 - b. tutti i beneficiari, privati, che hanno ottenuto contributi per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), costituiscono una società di gestione del nuovo albergo diffuso e partecipano alla medesima in qualità di soci;
 - c. tutti i privati beneficiari di contributo per progetti di albergo diffuso nell'ambito del Docup obiettivo 2 2000-2006, già soci della società di gestione esistente al momento della presentazione della domanda, qualora il proprio immobile sia localizzato nel Comune in cui avrà sede la nuova società di gestione, recedono dalla società di gestione esistente, partecipano in qualità di soci alla società di gestione del nuovo albergo diffuso e mettono a completa disposizione della medesima i propri immobili per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso almeno fino alla scadenza del vincolo di destinazione previsto dal bando del Docup obiettivo 2;
 - d. i Comuni che emettono il bando di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) e sono beneficiari di contributo per progetti di albergo diffuso nell'ambito del Docup obiettivo 2 mettono a completa disposizione della nuova società di gestione gli eventuali beni oggetto di contributo almeno fino alla scadenza del vincolo di destinazione previsto dal bando del Docup obiettivo 2 e, qualora siano anche soci della società di gestione già esistente al momento della presentazione della domanda, recedono dalla medesima.
 - e. tutti i Comuni coinvolti nel progetto di consolidamento, si impegnano a regolarizzare i provvedimenti di classificazione delle strutture ricettive di albergo diffuso di modo che, alla conclusione del progetto di consolidamento, ogni struttura ricettiva sia classificata dal Comune competente sulla base di quanto previsto all'articolo 65 comma 2 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

art. 23 - Proroghe

1. Le richieste di proroga dei termini di avvio, conclusione e rendicontazione dei singoli interventi o del progetto integrato, a pena di irricevibilità, devono essere presentate al Servizio coordinamento politiche per la montagna prima della scadenza dei termini stessi.

2. Nel caso di proroga dei termini di conclusione, in mancanza di una preventiva autorizzazione secondo le modalità indicate al comma 3 non sono ammesse a rendiconto le spese effettuate successivamente alla data inizialmente fissata e riportata nell'atto di concessione.
3. Le richieste di proroga relative alla data di avvio, conclusione e rendicontazione dei singoli interventi o del progetto integrato, possono essere autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna a seguito di preventiva e motivata richiesta scritta presentata direttamente dal Comune capofila per gli interventi di propria competenza e, con riferimento alle richieste degli altri Comuni, dei privati, tramite il Comune capofila che le abbia preventivamente approvate. **In ogni caso, non possono essere concesse proroghe superiori a 150 giorni e/o che comportano la conclusione del progetto integrato oltre il termine massimo per la conclusione fissato al precedente articolo 20, comma 3, lettera b) e cioè entro 6 mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione Europea con Regolamento CE 1083/06 e successive modifiche e integrazioni e dalle successive decisioni di approvazione del Programma.**

art. 24 - Modifiche agli interventi singoli ed al progetto integrato approvati

1. Non sono ammissibili modifiche ai singoli interventi approvati, non imputabili a cause di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta, che:
 - a. modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implicino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità dei singoli interventi e/o del progetto integrato di consolidamento di albergo diffuso;
 - b. comportino una riduzione del punteggio del progetto integrato tale da determinarne una ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo progetto integrato non finanziato per insufficienza di risorse.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 le modifiche sono ammissibili ma devono essere previamente autorizzate dalla Regione nei casi previsti ai successivi commi.
3. Non costituiscono modifica soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Regione le variazioni in misura pari o inferiore al 10% dell'importo di ogni singola tipologia di spesa di cui all'articolo 12, commi 2 e 3 che non determinano la variazione dei punteggi ottenuti in applicazione degli articoli 8 e 10. Le stesse devono essere comunque comunicate alla Regione antecedentemente alle richieste di erogazione del contributo in anticipo, acconto o a saldo.
4. Costituiscono modifica soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Regione e del Comune capofila le variazioni in misura superiore al 10% dell'importo di ogni singola tipologia di spesa di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12 o quelle che determinano la variazione dei punteggi ottenuti in applicazione degli articoli 8 e 10. Tali modifiche devono essere approvate dal Comune capofila prima di essere presentate alla Regione.
5. Sono ammesse modifiche in aumento oppure in diminuzione delle quantità relative ad articoli di spesa già inseriti nel progetto originario e variazioni solamente in diminuzione dei prezzi delle voci di spesa già inserite. **Non sono ammessi a contributo, in alcun caso, gli importi relativi agli aumenti del prezzo delle voci di spesa già ammesse a finanziamento.**
6. Il contributo concesso non può aumentare a seguito dell'autorizzazione di modifiche in aumento della spesa ammissibile da parte della Regione. L'ammontare del contributo concesso verrà rideterminato a seguito di diminuzioni della spesa ammissibile derivanti da modifiche o rendicontazioni parziali.

art. 25 - Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Le aggiudicazioni di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da parte dei Comuni dovranno essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria vigente. A tal fine, i Comuni fanno riferimento alle indicazioni specifiche fornite dall'autorità di gestione nel manuale delle

procedure per la gestione e attuazione del programma adottato dall'Autorità di Gestione con decreto n. 219 del 25/05/2009, aggiornato con decreto n. 942 del 29/04/2011 e disponibile sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) nonché alle indicazioni contenute nella nota prot. n. RAF/2/13/75362 dd. 27/10/2009 (allegato O).

2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della LR n. 7/2008, in deroga a quanto previsto dalla LR n. 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire al Fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal bando.
3. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2 della LR n. 7/2008, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 4, della LR n. 14/2002 che prevedono che "ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario e' autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente".
4. Eventuali contratti aggiuntivi, complementari al primo contratto concluso, sono ammissibili solo se sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera, esclusivamente a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, come indicato nel manuale delle procedure richiamato al comma 1.

art. 26 - Vincolo di destinazione e operatività

1. Il beneficiario del contributo è soggetto ad un vincolo di destinazione sia soggettivo che oggettivo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 57 del Reg. CE 1083/06 "Stabilità delle operazioni", secondo il quale l'intervento oggetto di contributo non deve subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
 - b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà e/o dalla cessazione dell'attività di albergo diffuso.
2. Il vincolo soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della piena proprietà e/o comproprietà dei beni oggetto di contributo, così come detenute al momento della domanda, per tutta la durata prevista al successivo comma 5.
3. Il vincolo oggettivo consiste nell'obbligo di destinare e utilizzare i beni oggetto di contributo, ad eccezione dei beni di cui all'articolo 7, comma 2 lettera b, esclusivamente per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso, ai sensi degli art. 64 e 65 comma 2 della LR 2/2002, garantendo la funzionalità e l'operatività dell'attività di albergo diffuso per dieci anni a decorrere dalla data di liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi che viene comunicata ai beneficiari dal Comune capofila ai sensi dell'art. 17, comma 9.
4. I beni mobili oggetto dell'incentivo qualora divenuti inidonei all'uso sono sostituiti con altri beni mobili coerenti con l'investimento, per i quali comunque non potrà essere presentata alcuna domanda di incentivo.
5. Il vincolo di destinazione ha la seguente durata, con decorrenza dalla data di liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi che viene comunicata ai beneficiari dal Comune capofila ai sensi dell'art. 17, comma 9:
 - a) sui beni mobili soggettivo ed oggettivo: cinque anni,
 - b) sui beni immobili: soggettivo di cinque anni ed oggettivo di dieci anni.
6. Scaduto il termine di durata del vincolo di destinazione soggettivo il beneficiario risponde comunque nei confronti della Regione dell'eventuale mancato rispetto del vincolo oggettivo per la sua restante durata.
7. Nel caso in cui, successivamente alla concessione del contributo, il beneficiario deceda, gli eredi devono trasmettere all'Amministrazione Regionale una dichiarazione con la quale attestano la

volontà di mantenere il contributo; contestualmente gli eredi dichiarano di impegnarsi al rispetto degli obblighi previsti dal presente bando con particolare riguardo al vincolo di destinazione, pena la revoca del contributo.

CAPO VI – RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

art. 27 – Riduzione e revoca del contributo

1. La Regione revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a) mancata presentazione in sede di accettazione del contributo, da parte dei beneficiari comproprietari, della procura speciale prevista all'articolo 22, comma 1, lettera a);
 - b) mancanza di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7, dalla data di accettazione del contributo alla data di liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi comunicata ai beneficiari dal Comune capofila ai sensi dell'articolo 17, comma 9;
 - c) rinuncia al contributo;
 - d) violazione del vincolo di destinazione e operatività ai sensi dell'articolo 26;
 - e) mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento o mancata conclusione del progetto integrato di albergo diffuso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera c), entro i termini previsti dall'articolo 20, eventualmente prorogati ai sensi dell'articolo 23;
 - f) mancato invio, entro i termini fissati dalla Regione per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea, della documentazione di spesa debitamente quietanzata disponibile anche prima della conclusione dell'intervento;
 - g) in caso di trasferimento della proprietà o altro diritto reale di godimento sul bene oggetto di contributo successivamente alla scadenza del vincolo di destinazione soggettivo, da parte del beneficiario, il mancato inserimento nell'atto di trasferimento della clausola che richiama il vincolo di destinazione oggettivo cui è sottoposto il bene fino alla scadenza del medesimo e il mancato rispetto del vincolo di destinazione da parte del soggetto che acquisisce il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sul bene;
 - h) la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile.
2. La Regione, inoltre, revoca tutti i contributi concessi ai singoli beneficiari/partecipanti al progetto integrato di consolidamento di albergo diffuso qualora:
 - a) la rivalutazione del progetto ai sensi dell'articolo 17 comma 6 attesti il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di ammissibilità del progetto integrato di albergo diffuso di cui agli articoli 6 e 9;
 - b) a seguito della riapprovazione della graduatoria di cui all'articolo 17, comma 7, il progetto integrato sia collocato in posizione inferiore al primo progetto non finanziato per insufficienza di risorse.
3. La Regione riduce il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a. nel caso di riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche al progetto iniziale regolarmente comunicate ed approvate;
 - b. nel caso di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento.
4. La Regione può procedere alla riduzione o alla revoca del contributo concesso in caso di parziale o mancato rispetto da parte del beneficiario degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda e con l'accettazione del contributo.
5. In ogni caso la riduzione o la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme

erogate ai sensi della LR 7/2000.

CAPO VII – NORME FINALI

art. 28 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni:
 - 1.1 **Normativa comunitaria:**
 - a. Decisione della Commissione Europea C(2007)5717 del 20/11/2007 che adotta il Programma Operativo Regionale;
 - b. Decisione della Commissione Europea C(2010) 5 del 4/01/2010 che modifica Decisione della Commissione Europea C(2007)5717 del 20/11/2007;
 - c. Reg. CE n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - d. Reg. CE n. 1828/2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - e. Reg. CE n. 1080/2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - 1.2 **Normativa nazionale :**
 - a) DPR n.196/2008 del 03/10/2008 e s.m.i;
 - 1.3 **Normativa regionale**
 - a) Legge regionale 7/2000;
 - b) Legge Regionale 7/2008;
 - c) DPReg n..238/Pres del 13.09.2008 – “Regolamento per l’attuazione del Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione (POR) FESR 2007/2013 –” e successive modifiche ed integrazioni;
2. Ai sensi dell’articolo 38 bis della LR n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 29 - Riserva

1. Il presente bando, qualora la Commissione Europea apporti eventuali modifiche al POR FESR Obiettivo competitività e occupazione 2007-2013, potrà conseguentemente essere modificato dalla Giunta Regionale, nel rispetto delle condizioni di diffusione e trasparenza dell’informazione.

art. 30 - Informazioni e struttura di attuazione

1. Ulteriori informazioni relative al presente Bando possono essere richieste alla seguente struttura di attuazione:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna
Servizio coordinamento per le politiche della montagna
Via Sabbadini, 31 - 33100 Udine
telefono 0432/555555 fax 0432/555052
s.montagna@regione.fvg.it
Direttore di Servizio: dott. Loris Toneguzzi.

art. 31 - Controllo e trattamento dei dati

1. Nel corso dell’istruttoria possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dell’articolo 44 della LR 20 marzo 2000, n. 7,
2. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e

successive modifiche.

3. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati al Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
4. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
5. Ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (CE) 1828/2006, i richiedenti, in caso di ottenimento del contributo, verranno inclusi nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione del progetto e dell'importo del contributo concesso.
6. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
7. Titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

art. 32 – Elenco allegati

1. Gli allegati al presente bando sono i seguenti:
 - a) ALLEGATO A (domanda di contributo per la realizzazione del progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1)
 - a1) ALLEGATO A1 (domanda di contributo per la realizzazione del progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2)
 - a2) ALLEGATO A2 (domanda di contributo per la realizzazione del progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3)
 - b) ALLEGATO B (Progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1)
 - b1) ALLEGATO B1 (Progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2)
 - b2) ALLEGATO B2 (Progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3)
 - c) ALLEGATO C (Scheda intervento proposto dal Comune tipologia di intervento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a)
 - d) ALLEGATO D (Scheda intervento proposto dal Comune tipologia di intervento di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e/o c)
 - e) ALLEGATO E (check list di autocontrollo della procedura di gara)
 - f) ALLEGATO F (Dichiarazione entrate nette)
 - g) ALLEGATO G (calcolo del Valore Attuale Netto)
 - h) ALLEGATO H (Scheda degli interventi dei privati)
 - i) ALLEGATO I (Modello di dichiarazione di autorizzazione a presentare domanda di contributo e a realizzare l'intervento rilasciata dal/i comproprietario/i al richiedente)
 - l) ALLEGATO L (Relazione del progettista)
 - m) ALLEGATO M (tabella dei Comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del bando)
 - n) ALLEGATO N (Modello di dichiarazione inerente alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche)
 - o) ALLEGATO O (nota prot. n. RAF/2/13/75362 dd. 27/10/2009)
 - p) ALLEGATO P (Tabella con indicazione della fascia montana ex DGR 3303/2000)